



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 60 del 27 Maggio 2020

Oggetto:

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°6

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato1
2	Si	Cartaceo+Digitale	campeggi e villaggi
3	Si	Cartaceo+Digitale	parchi tematici e di divertimento
4	Si	Cartaceo+Digitale	balneari
5	Si	Cartaceo+Digitale	formazione
6	Si	Cartaceo+Digitale	biblioteche e archivi

ERRATA CORRIGE: La frase riportata al primo periodo dell'allegato 4 "Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere" è sostituita dalla seguente: "Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid -19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visti i rapporti ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020 relativi all'effettuazione delle operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione e aerazione;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 17/05/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:

- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- sono state confermate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in corso;

- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell'ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;

Considerato che come indicato nello stesso DPCM, le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche di cui all'Allegato 17, devono intendersi come integrazioni alle disposizioni fondamentali di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID -19 in tutti i contesti di vita e sociali;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2;

Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;

Ritenuto di recepire le Linee guida sopra richiamate di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere;

Considerato di riservarsi la possibilità di emanare successivi aggiornamenti delle Linee guida di cui sopra mediante l'adozione di linee guida o protocolli regionali per specifici settori e attività;

Ritenuto opportuno definire ulteriori linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio con riferimento a specifici settori, nel rispetto dei principi di tutela della salute;

Dato atto che il quadro epidemiologico in Toscana presenta una evoluzione positiva tale da poter consentire, con il rispetto di specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio di cui all'allegato 1, la riapertura dei circoli culturali e ricreativi e delle strutture termali e dei centri benessere;

Visto l'articolo 1, comma 1 lettera q) del DPCM del 17 maggio 2020 che ha confermato la sospensione in presenza dei corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Considerato che il quadro epidemiologico nel territorio della Toscana presenta una evoluzione positiva tale da poter consentire, con il rispetto di specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio, e analogamente alla ripresa dei tirocini non curricolari disposta con ordinanza 57/2020, la realizzazione in presenza delle attività pratiche previste dai percorsi formativi erogati dai soggetti pubblici e privati, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza, nonché l'effettuazione in presenza dell'esame conclusivo;

Dato atto che con la ripresa delle attività produttive è necessario garantire lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolar modo lo svolgimento della parte pratica che non è realizzabile con modalità a distanza;

Preso atto dell'opportunità di dettagliare nell'allegato 6 i tempi dell'isolamento preventivo (quarantena) dei materiali librari, archivistici e documentari oggetto di prestito e consultazione nelle biblioteche e negli archivi, indicando quanto previsto dal Rapporto ISS n. 25 e circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio avente ad oggetto “/Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”;

Ritenuto pertanto di sostituire l'allegato 3 all'ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020;

Richiamate le ordinanze n.23/2020, n.39/2020 e n.54/2020, mediante le quali sono state individuati in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché della disponibilità dei test, i soggetti inerenti alcuni ambiti di gruppo o individuale, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi;

Tenuto conto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto-nautica da diporto”, che nel paragrafo “Linee guida sul servizio degli assistenti bagnati”, al punto 2 della sezione “Disciplina del servizio di assistenza bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19.” qualifica gli assistenti bagnanti quali operatori di primo soccorso, prevedendo per gli stessi la sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico), il cui esito dovrà essere reso noto al proprio Datore di lavoro;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare gli ambiti di soggetti, di cui alle predette ordinanze n.23, 39 e 54, con l'ulteriore categoria degli assistenti bagnanti, prevedendo che per gli stessi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie, trattandosi di iniziativa di sanità pubblica;

Ritenuto comunque che in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48/2020, n.57/2020 i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere, di cui all'allegato 1;

2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48/2020, n.57/2020 i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020;

3. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

Disposizioni per specifiche attività

4. Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

Disposizioni per strutture ricettive all'aria aperta

5. che le attività delle strutture ricettive all'aria aperta sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 2;

Disposizioni per parchi tematici e di divertimento

6. che le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 3;

Disposizioni per stabilimenti balneari

7. che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto, delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 4;

Disposizioni per circoli culturali e ricreativi

8. è consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1 ;

Disposizioni per strutture termali e centri benessere

9. è consentita la riapertura delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al punto 1;

Disposizioni per percorsi di formazione

10. è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;

11. la parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;

12. lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;

13. è consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 5;

14. è consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio

2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato;

15. in ogni caso l’organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

Disposizioni per biblioteche e archivi

16. che l’attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 6;

Disposizioni per aree giochi per bambini

17. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

18. che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

19. di integrare gli ambiti di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, 39/2020 e 54/2020, con l’ulteriore categoria degli assistenti bagnanti, prevedendo che per gli stessi i test sierologici rapidi siano effettuati con oneri a carico delle Aziende sanitarie, trattandosi di iniziativa di sanità pubblica;

DISPOSIZIONI FINALI

Cessa di avere efficacia l’Allegato 3 dell’ordinanza n.59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 relativo all’attività di biblioteche e archivi;

La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Con riferimento ai paragrafi 10, 13 e 14 la presente ordinanza è valida, salvo modifiche, fino all’adozione di disposizioni che prevedano il graduale ripristino della formazione in presenza;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente